



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Roma 51 - 20014 Nerviano (MI) - Tel: 0331587220 - Fax: 0331584028

E-mail miic85300x@istruzione.it miic85300x@pec.istruzione.it - sito www.icnerviano.edu.it

Ai genitori
Ai Docenti
Sezioni Infanzia
Classi primaria
Classi secondaria

Circolare n. 70

Oggetto: nuove modalità di gestione per casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Si trasmettono a seguire le nuove modalità di gestione per casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico introdotte dall'art. 4 Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Nel caso venga individuato un soggetto positivo nella scuola dell'Infanzia, sia esso un alunno, un docente o altro operatore scolastico vengono disposte le seguenti misure

- **Per tutti i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso positivo** l'attività didattica viene sospesa per 10 giorni e deve essere rispettata la quarantena di 10 giorni, al decimo giorno deve essere somministrato il tampone antigenico o molecolare e deve risultare negativo (referto da presentare a scuola il giorno del rientro). Oppure la quarantena può durare 14 giorni senza la presentazione del tampone.
- **Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (cfr. circolare n. 69).

SCUOLA PRIMARIA

- In presenza di **un solo caso di positività** nella classe **tutti gli alunni della classe** sono considerati contatti stretti e posti in sorveglianza attiva. Tutti gli alunni devono sottoporsi a test antigenico rapido o molecolare da svolgersi il prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 o T5 è negativo si può rientrare a scuola solo dopo aver inviato per email al referente COVID il proprio attestato di negatività e aver ricevuto conferma di rientro. Se invece l'esito del tampone è positivo, è necessario informare il

DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

- **Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
- In presenza di **almeno due casi positivi** l'attività didattica in presenza è sospesa e si attiva la didattica a distanza per la durata di dieci giorni per **tutti gli alunni della classe**. Tutti gli alunni della classe osservano la misura sanitaria di quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 o T5 è negativo si può rientrare a scuola solo dopo aver inviato per email al referente COVID il proprio attestato di negatività e aver ricevuto conferma di rientro.
- **Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (cfr. circolare n. 69).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- In presenza di **un caso di positività** nella classe **per gli allievi frequentanti la stessa classe** del caso positivo si prevede l'attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
- **Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.
- In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
 - a. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede la sospensione dell'attività didattica e si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. Per gli alunni di cui al presente punto si applica la misura sanitaria di quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. **In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il**

risultato del tampone T0 o T5 è negativo si può rientrare a scuola solo dopo aver inviato per email al referente COVID il proprio attestato di negatività e aver ricevuto conferma di rientro.

b. per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri. Per gli alunni di cui al presente punto si applica la misura sanitaria di Auto-sorveglianza.

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo."

- Per il personale della scuola ed esterno che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (cfr. circolare n. 69).
- In presenza di almeno **tre casi di positività nella classe** si prevede la sospensione dell'attività didattica in presenza per tutti gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi e si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni. Per tutti gli alunni della stessa classe dei casi positivi si applica la misura sanitaria prevista dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio.
- **Per il personale della scuola ed esterno** che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio (cfr. circolare n. 69).

Si allegano alla presente la Nota congiunta del Ministero dell'istruzione e Ministero della Salute prot. n. 11 del 08.01.2021 e la Circolare del Ministero della Salute prot. 0060136 del 30.12.2021.

Nerviano, 10 gennaio 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Felice Cimmino
(documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale)